

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 33 del 19/01/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1 del 04/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ADOTTI CIG: 857962742D

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ADOTTI.

CIG: 857962742D

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 "Risorse Umane", 6 "Gestione Fondi Strutturali" e 9 "Affari Generali" da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell'Area 3 "Gare e Contratti" e Area 5 "Servizi Tecnici E Sicurezza" all'ing. Mauro Lenti e dell'Area 8 "Servizi ICT Sistema Informatico" al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021";

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 "Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021" nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all'Avv. Saverio Fata;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

vista la Determinazione Direttoriale n. 1977 del 24 giugno 2019 a cui si rinvia a *relationem*, con la quale è stato affidato il servizio di consulenza, formazione nomina e supporto agli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali ex regolamento n. 679/2016/UE − DPO "Data Proctection Officer" eseguito mediante l'utilizzo e la relativa manutenzione di apposito software gestionale alla società LTA SRL per un importo annuale di € 46.970,00, IVA esclusa;

vista la Determinazione Direttoriale n. 2417 del 14 ottobre 2020 a cui si rinvia *a relationem*, con la quale è stato prorogato il servizio sopra menzionato alla società LTA SRL fino al 31 dicembre 2020;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito "GDPR"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito anche "DPO") (artt. 37-39 GDPR)

considerato che il sopracitato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare un DPO «quando il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o da un organismo pubblico» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

DiSCo

Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza Via Cesare De Lollis, 24/b 00185 Roma Telefono 06 4970241 Fax 06 4970204 p.iva/cod.fisc.08123891007 p.e.c.: urp@pec.laziodisco.it e-mail: urp@laziodisco.it www.laziodisco.it



considerato che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

considerato che con nota prot. n. 151334/20 del 4 giugno 2020, il Direttore Generale ha comunicato al personale dell'Ente l'intenzione di procedere all'attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) per DiSCo ai sensi dell'ar. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine di conoscere se all'interno dell' Amministrazione fossero presenti professionalità adeguate disponibili allo svolgimento dell'incarico suddetto;

considerato che dall'indagine condotta, nessuna risorsa interna della Amministrazione si è resa disponibile allo svolgimento dell'incarico in oggetto;

preso atto che DiSCo deve, quindi, obbligatoriamente designare una professionalità esterna adeguata allo svolgimento dell'incarico di DPO che assolva i compiti sulla base di un contratto di servizi, non avendo internamento individuato un soggetto che possa assicurare quanto normativamente previsto, ai sensi del già richiamati artt. 37 e 39 del GDPR, anche in virtù della prossima scadenza contrattuale;

considerato che le prestazioni del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del GDPR, oltre alla prestazione di servizi di natura accessoria e non incompatibili e, più precisamente, in piena autonomia e indipendenza, riguardano i seguenti compiti e funzioni (indicati nel Capitolato d'Oneri firmato per accettazione all'interno della trattativa diretta avviata sul MEPA di cui si dirà in seguito):

1. 'Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione deidati;

L'attività di informazione sarà prestata per il tramite di 1 (una) sessione mensile di incontri (pari a 2 ore) presso la sede dell'Ente con il referente preposto, secondo un calendario fornito con congruo anticipo dal DPO.

L'attività di consulenza sarà prestata, su richiesta, mediante assistenza remota a mezzo e-mail (alla casella di posta elettronica dedicata) o contatto telefonico.

In caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del GDPR dovrà essere garantita l'assistenza per gli adempimenti necessari, ivi compresa la notifica al Garante e/o la comunicazione agli interessati, entro 12 (dodici) ore dalla notifica del fatto.

In caso di ispezioni presso la sede dell'Ente ad opera del Garante ovvero di soggetti dal medesimo delegati, dovrà essere garantita la tempestiva presenza in loco.

2. sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Con modalità e tempistiche da concordare assieme al titolare del trattamento ovvero al referente designato dall'Ente, il DPO svolgerà attività di controllo per la verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali in tema di protezione dei dati personali. Qualora vengano riscontrate inosservanze al GDPR, sarà compito del DPO predisporre una puntuale relazione contenente le criticità e le violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità.

- 3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- 4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali. Sarà compito del DPO fornire la documentazione relativa alle attività di interfaccia con l'Autorità di controllo (es. richieste di informazione, procedure di accertamento o verifica, notifica di eventuali violazioni di dati personali);
- 5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. A tali fini, spetterà al DPO fornire la documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all'Autorità di controllo a seguito di valutazione di impatto ai sensi del GDPR. Svolgere ulteriori compiti, quali:
 - predisporre relazioni semestrali sull'osservanza delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali;

- essere il referente del programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza di tutti i dipendenti;
- collaborare con l'Ente nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione del budget, della politica, dei Codici di condotta e delle procedure operative in ambito di trattamento e protezione dei dati personali;
- collaborare con l'Ente nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nella valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni e nella definizione del piano di trattamento del suddetto rischio;
- collaborare con l'Ente nella programmazione di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considererà i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Fra i compiti del DPO non saranno comprese le attività di patrocinio a carattere giudiziale, per tale intendendosi quell'assistenza tecnica prevista e regolamentata dalle norme in tema di processo civile, penale, amministrativo e tributario e comunque qualsiasi attività non specificata nel presente atto, ovvero incompatibile con quella di DPO";

visto il par. 5.1.3 in relazione all'indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento che prevede espressamente che: "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali";

considerato che il RUP con nota prot. n. 298305 del 22 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, ha richiesto allo Studio legale Adotti, presente sul catalogo elettronica del MEPA, sulla base delle prestazioni descritte nel Capitolato d'oneri allegato al presente atto, un preventivo di spesa al fine di addivenire ad una eventuale Trattativa Diretta mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni);

considerato che con pec del 28 dicembre 2020, lo Studio legale Adotti, tra l'altro, ha formalizzato il preventivo di € 72.000 iva esclusa (con esclusione della CPA al 4% e della ritenuta d'acconto al 20%) per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

"Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine "procedono") l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici";

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020che prevede espressamente che:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all', previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati";

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 33 del 19/01/2021

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1º luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione";

considerato che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nella fattispecie "Servizi di supporto specialistico" sottocategoria merceologica: "Supporto specialistico GDPR (General Data ProtectionRegulation) e DPO (Data Protection Officer)";

considerata la necessità di dotare con urgenza l'Ente della figura del DPO in quanto figura prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente di settore e anche in considerazione della scadenza del precedente contratto stipulato per tali finalità;

considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" in particolare al Capo III e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

considerato che seppur la categoria merceologica sia presente sul MEPA, la stessa non consente di formalizzare l'affidamento mediante un ODA, ma risulta, invece, necessario avviare una trattativa diretta con un unico operatore;


considerata, pertanto, la necessità di predisporre una procedura una Trattativa diretta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che la Trattativa Diretta indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due precise fattispecie normative:

- 1. Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs. 50/2016
- 2. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

considerato che il giorno 29 dicembre 2020, l'Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta (di seguito riportata) con la Studio Legale Adotti per l'affidamento dell'incarico di "RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO con la richiesta, tra l'altro di applicare un ribasso sull'importo di € 72.000, iva esclusa (con esclusione della CPA al 4% e decurtata della ritenuta d'acconto al 20%) (proposto mediante preventivo con pec del 28 dicembre 2020) per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA;



preso atto che lo Studio Legale Adotti, nell'ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta ed in particolare ha indicato l'Avv. Giulia Adotti come professionista che eseguirà la prestazione a favore della Committenza oltre ad offrire un ribasso del 2% sull'importo di € 72.000 (come sopra riportato) obbligandosi ad eseguire la prestazione per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula

del contratto sul MEPA per un corrispettivo pari ad € 70.560 iva esclusa (con esclusione della CPA al 4% e decurtata della ritenuta d'acconto al 20%);

considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

valutato positivamente il CV dell'Avv. Giulia Adotti da cui si evidenzia una particolare expertise in materia di Privacy desunta dal possesso della Certificazione "Data Protection Officer" ai sensi della L. 4/20013 con certificazione delle competenza UNI 116972017 n. reg. DPO 2392 KHC e dagli incarichi eseguiti in qualità di DPO ed in qualità di docente in materia di Privacy presso la Luis Business School, presso la LBS e presso il Sole 24 Ore Business School;

ritenuto congruo il prezzo offerto dall'affidatario sulla base delle previsioni elencate nel Capitolato d'Oneri, in relazione alla specificità delle attività poste in essere dall'Ente anche per mezzo delle sue articolazioni territoriali ed in relazione alla spessa storica fino ad ora sostenuta dall'Amministrazione stessa;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva" che prevede espressamente che: "che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici";

visto il par. 1.3 delle "INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.126/2020 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" redatta da ITACA sull'esenzione della presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva che sul punto recita espressamente che:

"La ratio di semplificazione e accelerazione delle procedure sottesa alla norma di deroga, nello specifico finalizzata ad alleggerire gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori economici, assieme ad una sua lettura sistematica in combinato con la disposizione di cui all'art. 8 che prevede il dimezzamento dei termini di presentazione delle offerte, dovrebbe avvalorare un'interpretazione estensiva, favorevole ad applicare l'esenzione altresì alla presentazione della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva";

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti';

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità ed efficiente realizzazione delle prestazioni che caratterizzano il servizio di cui si tratta;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG" che recita espressamente che: "Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";
- visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).
- valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia per relationem, trasmessa attraverso il sistema e-Procurament del Mepa in data 30 dicembre 2020 da parte della Soc. STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);
- verificati positivamente i requisiti generali della Soc. STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI;
- verificati positivamente il DURC Numero Protocollo INPS_23123152 del 19/10/2020 con scadenza validità 16/02/2021;
- **effettuato** positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale in data 11 gennaio 2021 nei confronti della soc. STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI;
- **effettuato** positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC in data 11 gennaio 2021;
- ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 61056 denominato "Onorari e compensi per incarichi professionali esterni" art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 bilancio di previsione esercizio 2021 e 2022, sufficientemente capiente;
- visto il par. 11 delle "ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELPROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE ESERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I." a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che:
- "Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse.
- In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le "libere motivazioni" potranno dunque riguardare ad esempio: uno stato di necessità, se non di urgenza; il rischio di non rispettare tempi imposti per accedere a finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente";
- visto l'art.113, comma 5-bis delDlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
- visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:
- "Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";

- visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: "L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:
- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";
- visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:
- "10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";
- visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvengono ragioni di particolare complessità del medesimo 8attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis delDlgs. 50/2016 e smi;
- visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo";
 - vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2021";
- vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1. di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 1562756 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO" e il capitolato d'oneri allegato;
- **2. di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di affidare a seguito di Trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni), l'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (di seguito anche solo DPO) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo alla Studio Legale Adotti, via F. Cecconi, 37 00044 FRASCATI (RM) Partita IVA n.6879051008;
- **3.** di prendere atto che l'ammontare complessivo dell'appalto è di € **89.526,52**, IVA (22%) e CPA (4%) inclusi, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto secondo le modalità previste dal MEPA;
- **4. che** l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa e che la prestazione sarà eseguita dall'Avv. Giulia Adotti;
- 5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
- **6. di impegnare** la somma di € 44.763,26,IVA compresa sul capitolo di spesa 61056 avente per oggetto "Onorari e compensi per incarichi professionali esterni" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
- 7. di impegnare la somma di € 44.763,26 IVA compresa sul capitolo di spesa 61056 avente per oggetto "Onorari e compensi per incarichi professionali esterni" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2022:
- **9. di dare** atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
- 10. che il responsabile Unico del Procedimento è l'avv. Saverio Fata;
- **11. che** ai sensi dell' art. 32 del D.Lg. n. 50/2016 e smila Stazione appaltante potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso;
- **12.di procedere** alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del MEPA;
- **13.** di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: **FATA SAVERIO** in data **18/01/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 18/01/2021

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	Importo
2021	61056	9	1	01	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	44.763,26
2021	61056	10	1	01	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	44.763,26

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 19/01/2021

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **19/01/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1 del 04/01/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 19/01/2021